

**“Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione“**

**Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68**

# Oggetto della direttiva

- L'ambito territoriale di applicazione della nuova disciplina comunitaria è il mercato interno con particolare riferimento alle utilizzazioni delle opere in ambiente digitale, non sono escluse però le utilizzazioni analogiche o quelle di tipo tradizionale, come ad esempio la riproduzione per le stampe.

# Oggetto della direttiva

- I diritti d'autore presi in esame nella direttiva sono tre: il diritto di riproduzione, il diritto di comunicazione al pubblico, intendendosi per tale la comunicazione diretta ad un pubblico potenziale, non presente nel luogo di “iniezione” ed infine il diritto di distribuzione.

# Oggetto della direttiva

Nel contesto della direttiva sono anche introdotte specifiche disposizioni sulla tutela sia delle misure tecnologiche che delle informazioni sul regime dei diritti.

# Art. 2 Direttiva 2001/29/CE

## Diritto di riproduzione

Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

- a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
- b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

# Art. 2 Direttiva 2001/29/CE

## Diritto di riproduzione

c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;

e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

# Art. 5 Direttiva 2001/29/CE

## Eccezioni e limitazioni

1. Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all'articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire:

- a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o
- b) un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.

# Art. 5 Direttiva 2001/29/CE

## Eccezioni e limitazioni

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda:
  - a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso;
  - b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati;



# Art. 5 Direttiva 2001/29/CE

## Eccezioni e limitazioni

c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto;

d) le registrazioni effimere di opere realizzate da organismi di diffusione radiotelevisiva con i loro propri mezzi e per le loro proprie emissioni; la conservazione di queste registrazioni in archivi ufficiali può essere autorizzata, se hanno un eccezionale carattere documentario;

e) le riproduzioni di emissioni radiotelevisive effettuate da istituzioni sociali pubbliche che perseguano uno scopo non commerciale, quali ospedali o prigioni, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso.

# Art. 5 Direttiva 2001/29/CE

## Eccezioni e limitazioni

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:

a) allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito;

b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap;

# Art. 5 Direttiva 2001/29/CE

## Eccezioni e limitazioni

c) nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico o messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica politica o religiosa o di opere radiotelevisive o di altri materiali dello stesso carattere, se tale utilizzo non è espressamente riservato, sempreché si indichi la fonte, incluso il nome dell'autore, o nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore;

d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un'opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico;

# Art. 5 Direttiva 2001/29/CE

## Eccezioni e limitazioni

e) allorché si tratti di impieghi per fini di pubblica sicurezza o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario;

f) quando si tratti di allocuzioni politiche o di estratti di conferenze aperte al pubblico o di opere simili o materiali protetti, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore;

g) quando si tratti di un utilizzo durante cerimonie religiose o cerimonie ufficiali organizzate da un'autorità pubblica;

h) quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici;

# Art. 5 Direttiva 2001/29/CE

## Eccezioni e limitazioni

- i) in caso di inclusione occasionale di opere o materiali di altro tipo in altri materiali;
- j) quando l'utilizzo avvenga per pubblicizzare un'esposizione al pubblico o una vendita di opere d'arte, nella misura in cui ciò sia necessario alla promozione dell'avvenimento, escludendo qualsiasi altro uso commerciale;
- k) quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche;
- l) quando si tratti di utilizzo collegato a dimostrazioni o riparazioni di attrezzature;
- m) quando si utilizzi un'opera d'arte consistente in un edificio o un disegno o il progetto di un edificio con lo scopo di ricostruire quest'ultimo;

# Art. 5 Direttiva 2001/29/CE

## Eccezioni e limitazioni

n) quando l'utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni di cui al paragrafo 2, lettera c), di opere o altri materiali contenuti nella loro collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza;

o) quando l'utilizzo avvenga in taluni altri casi di scarsa rilevanza in cui la legislazione nazionale già prevede eccezioni o limitazione, purché esse riguardino solo utilizzi analogici e non incidano sulla libera circolazione delle merci e dei servizi all'interno della Comunità, fatte salve le altre eccezioni e limitazioni contenute nel presente articolo.

# Art. 5 Direttiva 2001/29/CE

## Eccezioni e limitazioni

4. Quando gli Stati membri possono disporre un'eccezione o limitazione al diritto di riproduzione in virtù dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, essi possono anche disporre un'eccezione o limitazione al diritto di distribuzione di cui all'articolo 4 nella misura giustificata dallo scopo della riproduzione permessa.

5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare.

## Art. 1 D. Lgs. 2003/68

L'articolo 13 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

- "Art. 13 - 1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.".



Art. 9 D. Lgs. 2003/68

ha sostituito il capo V del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, in “Capo V Eccezioni e limitazioni” e le successive sezioni in:

- **Sezione I** - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni
- All'interno della sez. I è introdotto il seguente articolo:  
Art. 68-bis - 1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.
- **Sezione II** - Riproduzione privata ad uso personale
- **Sezione III** - Disposizioni comuni

# Art. 3 Direttiva 2001/29/CE

## Diritto di comunicazione al pubblico

- Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti
  1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
  2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:
    - a) gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
    - b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
    - c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;
    - d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.
  3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo.

## Art. 2 D. Lgs. 2003/68

L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633,  
e' sostituito dal seguente

"Art 16 - 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonche' le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico."

# Art. 4 Direttiva 2001/29/CE

## Diritto di distribuzione

- 1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.
- 2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso.

# Art. 3 D. Lgs. 2003/68

L'articolo 17 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

- "Art. 17 - 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.  
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.  
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.  
4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica".

# Diritto di riproduzione

Art. 5 D. Lgs. 2003/68

La denominazione della sezione V, capo IV, titolo I, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituita dalla seguente: Sezione V "Opere registrate su supporti".

- Sono stati sostituiti gli articoli 61, 62 e 63, l. 633/1941

# Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore

- Art. 10 D. Lgs. 2003/68  
1. La denominazione del capo I del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituita dalla seguente:  
Capo I “Diritti del produttore di fonogrammi”.
- Artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 D. Lgs. 2003/68, sostituiscono gli articoli dal 72 al 76, 78 e 78 bis. L. 633/1941
- Art. 18 D. Lgs. 2003/68  
Capo I “Diritti del produttore di fonogrammi”. E' stato aggiunto il 78 ter L. 633/1941
- Art. 19 D. Lgs. 2003/68  
E' stato sostituito l'art. 79 del Capo II “Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva” L. 633/1941

# Diritto degli artisti interpreti e artisti esecutori

- Art. 20  
E' stato sostituito l'art. 80 del Capo III "Diritto degli artisti interpreti e artisti esecutori".
- Art. 21  
Il primo comma dell'articolo 81 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito.
- Art. 22  
L'articolo 83 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito.



# Direttiva 2001/29/CE

## Capo III Tutela delle misure tecnologiche e delle informazioni sul regime dei diritti

### Art. 6 Obblighi relativi alle misure tecnologiche

- 1. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche, svolta da persone consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.
- 2. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la pubblicità per la vendita o il noleggio o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi, che:
  - a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con la finalità di eludere, o
  - b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere, o
  - c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di efficaci misure tecnologiche.

# Art. 6 Direttiva 2001/29/CE

## Obblighi relativi alle misure tecnologiche

3. Ai fini della presente direttiva, per «misure tecnologiche» si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso al diritto d'autore, così come previsto dalla legge o dal diritto sui generis previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE. Le misure tecnologiche sono considerate «efficaci» nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.

# Art. 6 Direttiva 2001/29/CE

## Obblighi relativi alle misure tecnologiche

4. In deroga alla tutela giuridica di cui al paragrafo 1, in mancanza di misure volontarie prese dai titolari, compresi accordi fra titolari e altre parti interessate, gli Stati membri prendono provvedimenti adeguati affinché i titolari mettano a disposizione del beneficiario di un'eccezione o limitazione, prevista dalla normativa nazionale in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), o dell'articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) o e), i mezzi per fruire della stessa, nella misura necessaria per poter fruire di tale eccezione o limitazione e purché il beneficiario abbia accesso legale all'opera o al materiale protetto in questione.

# Art. 6 Direttiva 2001/29/CE

## Obblighi relativi alle misure tecnologiche

Uno Stato membro può inoltre adottare siffatte misure nei confronti del beneficiario di un'eccezione di una limitazione prevista in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), a meno che i titolari non abbiano già consentito la riproduzione per uso privato nella misura necessaria per poter beneficiare dell'eccezione o limitazione in questione e in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, senza impedire ai titolari di adottare misure adeguate relativamente al numero di riproduzioni conformemente alle presenti disposizioni.

# Art. 6 Direttiva 2001/29/CE

## Obblighi relativi alle misure tecnologiche

Le misure tecnologiche applicate volontariamente dai titolari, anche in attuazione di accordi volontari e le misure tecnologiche attuate in applicazione dei provvedimenti adottati dagli Stati membri, godono della protezione giuridica di cui al paragrafo 1.

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo non si applicano a opere o altri materiali a disposizione del pubblico sulla base di clausole contrattuali conformemente alle quali i componenti del pubblico possono accedere a dette opere e materiali dal luogo e nel momento scelti individualmente.

Quando il presente articolo si applica nel contesto delle direttive 92/100/CEE e 96/9/CE, il presente paragrafo si applica *mutatis mutandis*.

## Art. 7 Direttiva 2001/29/CE

# Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti

Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente senza averne diritto i seguenti atti:

- a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti;
- b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti ai sensi della presente direttiva o del capitolo III della direttiva 96/9/CE, dalle quali siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti; ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che sia consapevole, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o diritti connessi previsti dalla legge o del diritto sui generis di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE.

# Art. 7 Direttiva 2001/29/CE

## Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti

2. Ai fini della presente direttiva, per «informazioni sul regime dei diritti» s'intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o i materiali protetti di cui alla presente direttiva o coperti dal diritto sui generis di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni di uso dell'opera o di altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.

La disposizione di cui al primo comma si applica quando uno qualsiasi degli elementi suddetti figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali protetti di cui alla presente direttiva o coperti dal diritto sui generis di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE.

Art. 23 D. Lgs. “2003/68

Dopo il titolo II-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:

"Titolo II-ter

Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti

- Art. 102 quater l.633/1941
- Art. 102 quinquies l.633/1941



# Difese e sanzioni giudiziarie

- Art. 24 D. Lgs. “2003/68

Ha sostituito l'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633,

- Art. 25 D. Lgs. “2003/68

Ha sostituito all'articolo 164, terzo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, il n. 3)

# Difese e sanzioni penali

- Art. 26 D. Lgs. 2003/68

All'articolo 171-ter, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, la lettera d), è sostituita; dopo la lettera f) sono altresì inserite le lettere f-bis) e h)

- Art. 27 D. Lgs. 2003/68

Ha sostituito l'articolo 174-bis l. 633/1941

- Art. 28 D. Lgs. 2003/68

Ha sostituito l'articolo 174-ter l. 633/1941

- Art. 29 D. Lgs. 2003/68

Dopo l'articolo 174-ter l. 633/1941, è inserito il l'art. 174 quater

- Art. 30 D. Lgs. 2003/68

Dopo l'articolo 174-quater l. 633/1941, è inserito l'art. 174 quinquies

# Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore

- Art. 31 D. Lgs. 2003/68

All'articolo 182-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera d), è aggiunta la lettera "d-bis"); ed è stato sostituito il comma<sup>3</sup> dello stesso articolo.

# Sfera di applicazione della legge

- Art. 32 D. Lgs. 2003/68

All'articolo 186 della legge 22 aprile 1941, n. 633,  
dopo il secondo comma e' aggiunto il terzo comma.

# Comitato consultivo permanente

- Art. 33 D. Lgs. 2003/68

All'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il secondo comma e' aggiunto il terzo comma

- Art. 34 D. Lgs. 2003/68

All'articolo 193 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il secondo comma e' sostituito

# Tentativo obbligatorio di conciliazione

- Art. 35 D. Lgs. 2003/68

Dopo l'articolo 194 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito l'art. 194-bis